

Conto del tesoriere.

Secondo l'art. 226 del Tuel 267 del 18 agosto 2000 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 93, rende il conto della propria gestione di cassa che deve essere trasmesso dal Comune alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. **Tale adempimento è stato ora anticipato al 30 gennaio, unitamente al conto degli agenti contabili dall'articolo 2-quater, comma 6, del dl. 154/2008, come modificato dalla legge di conversione 189/2008.**

Si ricorda che il conto del tesoriere deve essere redatto su modello approvato con DPR 194/1996

Il tesoriere deve allegare al proprio conto la seguente documentazione:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti

che va integrato della seguente ulteriore documentazione prevista dall'art. 5 del DPR 194/1996:

- e) notizie e verbali relativi alle verificazioni effettuate sui fondi esistenti nella cassa ed allo stato delle riscossioni;
- f) copia della convenzione di tesoreria;
- g) certificazione del legale rappresentante dell'ente, del responsabile del servizio finanziario e del tesoriere attestante che le anticipazioni di tesoreria sono state contenute nei limiti di legge;
- h) dichiarazione del tesoriere controfirmata dal responsabile del servizio finanziario sui cespiti di entrata per i quali sia stato riconosciuto l'aggio esattoriale previsto dal contratto;
- i) relazione sulle ipotesi in cui i crediti la cui riscossione sia stata affidata al tesoriere siano risultati inesigibili;
- j) attestazione del responsabile del servizio finanziario e del segretario dell'ente sull'inesistenza di gestione di fondi fuori bilancio ovvero dell'esistenza con obbligo di chiarimenti al riguardo;
- k) dichiarazione di concordanza delle partite del conto del tesoriere con le scritture dell'amministrazione, a firma, rispettivamente, del tesoriere e del responsabile del servizio finanziario, con analitica esposizione delle ragioni dell'eventuale mancata concordanza.

Per gli effetti dell'art. 2 “*Giudizi di Conto*” della legge 14 gennaio 1994 n° 20 decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

by <http://www.pinoterracciano.it>